



COMUNE DI MONTOGGIO

Provincia di Genova

**Regolamento
per il servizio di
trasporto scolastico**

SOMMARIO

- Art. 1. Istituzione, oggetto e finalità
- Art. 2. Utenti del servizio
- Art. 3. Domanda per fruire del servizio
- Art. 4. Organizzazione del servizio
- Art. 5. Orario del servizio
- Art. 6. Comportamento e responsabilità
- Art. 7. Sanzioni
- Art. 8. Tariffe del servizio – criteri
- Art. 9. Attività extrascolastiche
- Art. 10. Norme finali
- Art. 11. Entrata in vigore e forme di pubblicità

Articolo 1 - Istituzione, oggetto e finalità

1. Il Comune istituisce ed organizza il servizio di trasporto scolastico.
2. Il servizio è finalizzato al trasporto punto di raccolta - scuola e scuola – punto di raccolta degli alunni delle scuole materne,elementari e medie inferiori.

Articolo 2 - Utenti del servizio

1. Del servizio scolastico possono usufruire gli alunni ed i bambini residenti nel Comune che frequentano:
 - a) la scuola dell'obbligo;
 - b) la scuola materna.
2. Possono fruire del servizio anche alunni o bambini residenti in altri comuni , a condizione che i rapporti fra gli enti siano regolati in base a quanto previsto dal T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per singoli casi è sono necessarie l'autorizzazione del Sindaco di Montoggio e quella del Sindaco del comune in cui risiede l'alunno o il bambino.
4. I bambini frequentanti l'asilo nido possono essere trasportati solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta ed in presenza di almeno un accompagnatore.

Articolo 3 - Domanda per fruire del servizio

1. La domanda per ottenere il trasporto scolastico deve essere presentata ogni anno scolastico al servizio comunale competente entro il termine stabilito dal Servizio stesso.
2. Decorso il termine stabilito per le presentazioni delle domande, potranno essere accolte, di regola, solamente quelle che non comportino modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi,allungamento dei tempi di percorrenza o istituzione di nuove fermate.
3. Ogni utente del servizio di trasporto scolastico dovrà versare una quota annuale, quale contributo spesa per il servizio stesso, che verrà stabilita dall'Amministrazione comunale con apposito atto deliberativo e che non sarà variata nel corso dell'anno scolastico, ma che potrà essere aggiornata di anno in anno.
4. Qualora i familiari tenuti al pagamento della quota per il trasporto non vi provvedano entro i termini stabiliti dall'amministrazione comunale, si potrà giungere all'interruzione del servizio ed alla riscossione coattiva a norma di legge.
5. Eventuali richieste di esenzione, riduzione del pagamento, dovranno essere presentate ai servizi comunali competenti.
6. All'atto della presentazione della domanda i genitori dei bambini per i quali viene richiesto il servizio di trasporto scolastico devono dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne tutte le prescrizioni, senza riserva alcuna.

Articolo 4 - Organizzazione del servizio

1. Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta a scuola e ritorno in base ai percorsi determinati annualmente con determinazione del Responsabile del servizio.
2. I punti di raccolta si effettueranno alle fermate determinate all'inizio dell'anno scolastico (il più vicino possibile a casa e in luoghi non pericolosi), fermo restando che non potranno essere percorse strade private o strade che non consentano il transito e le manovre dello scuolabus e che non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.

3. E' facoltà dell'amministrazione comunale stabilire, previa adeguata informazione alle famiglie, altri punti di raccolta durante l'anno scolastico, a seconda delle necessità ed in ragione dei tempi di percorrenza.
4. Gli alunni possono essere trasportati ad un punto di raccolta diversa da quella prossima al luogo di residenza su richiesta scritta dai genitori preventivamente presentata all'ufficio competente; tale variazione viene eseguita solo se non comporta disagio o modifica sostanziale di percorso.

Articolo 5 - Orario del servizio

1. Gli orari di trasporto scolastico, stabiliti dal comune, tengono conto degli itinerari, delle categorie degli utenti e delle esigenze delle scuole.
2. Gli orari sono comunicati alle famiglie e resi pubblici presso il Comune e presso gli istituti scolastici, nonché attraverso manifesti pubblici.
3. Il Comune si riserva di modificare gli orari per motivi di ordine pubblico, per calamità naturali e per cause di forza maggiore.
4. Nel caso sopravvengano eventi straordinari, non previsti ed imprevedibili, l'Amministrazione può modificare l'orario di servizio senza alcun preavviso, fino a giungere alla sospensione di servizio

Articolo 6 - Comportamento e responsabilità

1. I genitori degli alunni sono responsabili di ogni danno arrecato dai figli per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi ed anche a se stessi.
2. Gli alunni devono quindi astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.
3. Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.
4. Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori;
5. Tutti i danni e i guasti arrecati dai viaggiatori ai veicoli devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà dei genitori sui bambini che hanno arrecato il danno.
6. Il trasporto scolastico non contempla oneri e responsabilità per le operazioni di accompagnamento e di prelievo degli utenti al di fuori degli autoveicoli adibiti al trasporto.
7. Le famiglie degli utenti indicano le persone autorizzate al prelievo dei minori.

Articolo 7 – Sanzioni

1. Per chi si comporta in modo scorretto l'Amministrazione comunale adoterà i seguenti provvedimenti, rendendo nota la situazione alle famiglie:
 - a) richiamo verbale;
 - b) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio;
 - c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri.

Articolo 8 - Tariffa del servizio – Criteri

1. La Giunta comunale, su proposta del Responsabile del servizio, determina annualmente la tariffa.
2. La tariffa viene corrisposta all'inizio di ogni anno, prima dell'avvio del servizio stesso, nel termine

stabilito dall'ufficio competente.

3. Il pagamento potrà essere effettuato:

- a) mediante versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) mediante versamento diretto sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune.

4. Per le esenzioni e le agevolazioni trova applicazione lo speciale regolamento comunale.

Articolo 9 - Attività extrascolastiche

1. L'utilizzo dei veicoli, oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dai punti di raccolta agli istituti scolastici e viceversa, è ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche concordate dal Comune di Montoggio con le autorità scolastiche

2. Nel caso delle attività scolastiche ed extrascolastiche di cui sopra il trasporto, fatti salvi specifici accordi con le Amministrazioni dei Comuni confinanti, è limitato agli alunni delle del Comune organizzatore ed al personale di bordo. Qualora il trasporto sia eseguito fuori del territorio del comune, il veicolo deve essere in possesso della necessaria documentazione autorizzatoria rilasciata dalle autorità organizzatrici.

Articolo 10 – Norme finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contrasto con quelle del presente regolamento.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 11 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.

2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.